

/ **eccoci** / • 2

Presentazione della *gazza ladra*, strumento di informazione del carcere novarese e collegamento con il territorio

/ **speciale indulto** /

Ben venga ma niente applausi
Testo integrale della l. 241/2006
Storia e politica dell'indulto

carcere: tempo da buttare?

/ **l'intervista** / • 13

L'opinione del Magistrato di Sorveglianza sul recente provvedimento d'indulto

/ **pena di morte** / • 2

Diario di Eduard, fucilato nel carcere di Tashkent (Uzbekistan) nel 2003. No alla pena di morte



/ **aids** / • 4

Conoscere per prevenire: un articolo di don Dino Campiotti da una casa di accoglienza del Novarese



/ **migranti** / • 14

L'importanza dell'incontro con l'altro. Culture insieme: diritti, informazioni, esperienze e storie di vita



/ **cose utili** / • 15

Vivere e lavorare. Abitazione e occupazione per chi esce senza risorse





Eccoci!

È buona norma, nel momento in cui si presenta il numero zero di una nuova pubblicazione, informare i propri potenziali lettori sui risultati che ci si propone di raggiungere e sui mezzi con i quali si intende farlo. Ma se questo è vero in generale, lo è ancora di più nel caso della **Gazza ladra**: ossia di un giornale pensato espressamente come strumento di informazione e servizio rivolto ad un universo – quello penitenziario – rispetto al quale la necessità di chiarezza e trasparenza è particolarmente viva.

Quali sono, quindi, gli obiettivi che intendiamo perseguire?

Ci piacerebbe, innanzitutto, che la *Gazza ladra* riuscisse ad essere **praticamente utile**.

Utile per i detenuti che ancora oggi, nella grande maggioranza, vivono la propria condizione senza una sufficiente conoscenza dei propri diritti, delle possibilità che l'ordinamento offre loro e delle strade percorribili per attivare gli uni e le altre. Utile, in parole povere, per contribuire a risolvere i mille problemi che – quotidianamente – i carcerati si trovano a dover affrontare: comprendere una legge o un articolo di codice, contattare un avvocato o una comunità terapeutica, compilare un modulo, trovare un'occasione di inserimento abitativo o lavorativo e quant'altro.

Vorremmo, in secondo luogo, che questo giornale potesse funzionare quale **strumento di collegamento**.

Uno strumento di collegamento tra i detenuti novaresi e le diverse realtà che sul territorio – a vario titolo – si occupano delle problematiche connesse alla detenzione: associazioni culturali, religiose e di volontariato, centri di formazione linguistica o professionale, uffici pubblici preposti all'implementazione delle politiche sociali e via enumerando.

Ma anche, più in generale, uno strumento di collegamento tra popolazione detenuta e società civile, che possa contribuire anche a Novara, come già accade altrove, a spezzare l'impermeabilità reciproca tra carcere e ambiente circostante: siamo in effetti convinti che proprio la separazione e l'invisibilità del *dentro* rispetto al *fuori* costituiscano la principale causa di quella diffusa disinformazione - e di quei radicati pregiudizi - che tanto spesso rendono difficile o impossibile l'adozione di pratiche e politiche penitenziarie coraggiose ed avanzate.

Il terzo obiettivo che proveremo a realizzare consisterà nel tentare di fare della *Gazza ladra* un concreto **veicolo di informazione e dibattito**.

Un veicolo di informazione sul carcere e sulle diverse esperienze nazionali ed internazionali che attorno ad esso ruotano, naturalmente: che siano di carattere giornalistico, lavorativo, scolastiche o culturali, volte al reinserimento sociale dei detenuti o al miglioramento

[segue a pag. 16](#)

sommario

In questo numero:



copertina: tempo da buttare? • 1

editoriale: eccoci! • 2

il sommario del numero zero • 2

pena di morte: diario di achmetscin • 3



pena di morte: chi è tamara chikunova • 3

aids: conoscere per prevenire • 4



speciale indulto

ben venga ma niente applausi • 5

avviso ai lettori • 5

storia e politica • 6

diamo i numeri • 6



testo integrale della legge 241/06 • 7

servizi u.e.p.e. • 7

intervista: ma l'indulto non basta • 13



perché migranti • 14

migranti: sigaretta e dentifricio • 14



cose utili: vivere e lavorare • 15

LA GAZZA LADRA

periodico dei detenuti di Novara
in attesa di registrazione presso il Tribunale di Novara

Redattori

Giuseppe Bini, Marina Ferrari, Andrea Gilardoni,
Egidio Giuliani, Chedli Hazgui, Francesco Pagani
Cesa, Giuseppe Larosa, Elisa Loprete,
Gianmario Mittino

Hanno collaborato a questo numero

don Dino Campiotti, Presidente Caritas Novara -
Giuliana Osella, Comunità di Sant'Egidio - Tamara
Chikunova, Presidente associazione Madri Contro la
Pena di Morte e la Tortura - Cooperativa Sociale
Multidea - Cooperativa Abacashi - Associazione di
Volontariato La luna dal pozzo - U.E.P.E. di Novara

Progetto editoriale

Coop. Sociale Multidea - Ass. La luna dal pozzo

Redazione e amministrazione

via Ranzoni, 1 - via S. Gaudenzio, 11 - 28100 Novara
tel. 0321 1855904 - 0321 392375 - 348 9005839

Stampato presso

Tipografia Tiponova - via Fermi, 24 - 28100 Novara





Uzbekistan

Le parole per dirlo

diario di Eduard Achmetscin dal braccio della morte

■ Questa lettera è stata trovata infilata nel muro di una cella del braccio della morte di Tashkent e fatta pervenire a Tamara Chikunova. È stata scritta da Eduard Vladimirovič Achmetscin, condannato a morte e giustiziato il 29 ottobre 2003. Il documento ci è stato messo gentilmente a disposizione dalla Comunità di Sant'Egidio.

Osservando e penetrando nell'animo di ogni condannato a morte, si vorrebbe trovare o cogliere qualcosa, quali sentimenti più di ogni altro lo occupano: che cosa prova? A cosa pensa quando ogni giorno vede allontanarsi la sua vita? Tutti vorrebbero saperlo. [...].

Mentre sto qui ora in questo luogo e medito su questo, posso dire una cosa, che anche il condannato a morte stesso può difficilmente vedere chiaro e spiegare ciò che gli è passato per la mente quando all'una esatta del pomeriggio si è aperta la "porta" della sua cella e dei due occupanti ne è stato scelto uno per eseguire la sentenza. Questo sentimento è inspiegabile, indescrivibile e assolutamente incomprensibile.

[...] è stato qui da noi un esperto, si è intrattenuto con i detenuti delle ultime tre celle prima dell'esecuzione della condanna, cioè della fucilazione, aveva l'incarico di fare un'osservazione sui condannati a morte. [...] Questo vuol dire che domani o forse oggi stesso qualcuno di quelle tre celle "verrà liberato nell'eternità".

La situazione nella nostra cella è radicalmente cambiata e anche nelle altre. Qualcuno, nelle nostre celle, sicuramente

se ne andrà, dico a Radik e forse sarà qualcuno della cella 3.3, dove sta Scerali. Noi siamo i più vecchi, Radik mi risponde, forse toccherà a noi due. Forse oggi è stata l'ultima volta che ci siamo alzati dal letto. Mi accorgo che Radik è molto agitato [...] comincia a piangere e a ridere allo stesso tempo e io mi metto a scrivere. Scrivere qualche cosa per gli altri, le ultime parole che salgono dal cuore.

Il tempo corre, è l'una e mezza. Radik, cosa c'è che non va? "Vorrei rivedere per l'ultima volta il sole o il cielo".

[...] Che cosa stiamo provando? Paura? No. Dolore? Neanche. Confusione, emozioni penose, preoccupazione, niente di tutto questo, niente tranne un senso di assoluta mancanza di forze. Ci siamo preparati in pace e dolcemente.

Cosa ha provato Albert, il mio amico, a lui eterna memoria. Oppure Banzai, che non è più con noi? Con quelli delle celle vicine spesso ci si parlava. Con Albert sono stato più di tre mesi, il suo compagno è tra queste mura già da cinque anni ed è innocente [...].

Eccoci al 14 febbraio, le due meno un quarto, sul muro della mia cella si trascina un grosso scarafaggio nero, mezzo addormentato, da dove è saltato fuori questo scarafaggio? Tintinnio di chiavi, sento rumore di passi, cella 3.7, 3.6... Il cuore si è messo a battere sempre più forte, 3.5, si sono fermati. Aprono la cella 3.4, si sente una voce. "Guief, prendi le tue cose" - ancora rumori di passi, si apre la porta della cella vicina, si richiude. Cin-

que secondi, dieci secondi, fucilato... Di nuovo si sentono i passi in senso inverso, 3.7, 3.6, 3.5, 3.4. Albert batte tre colpi contro il muro, come si era soliti fare ogni sera per augurarci la buona notte. Si fermano alla cella 3.2, mi sento il cuore in gola, il corpo mi trema senza sosta. Fattakhov Albert Karimovic', dice l'addetto del braccio della morte con calma: "Albert, prendi le tue cose". Cosa provavo in quell'istante io, e Albert cosa provava? Era come se ciascuno percepisse i sentimenti dell'altro al di là delle porte delle celle e del muro spesso un metro che ci separava; mi sembrava di sentirlo mentre mentalmente si congedava da me, mi sembrava di sentirlo gridare qualcosa, e

sette secondi più tardi giaceva a terra. [...]

Tanti vengono fucilati, ma alcuni non ce la fanno a reggere e impazziscono, altri la fanno finita e si impiccano, qui nei sotterranei. E oggi, 17 settembre 2003, oggi non so cosa scrivere, non so che fare... stando qui, non so proprio cosa raccontarvi. So che ci vorrà del tempo, ma le persone che pensano liberamente devono venire a sapere tutte queste cose. Devono comprendere quel sentimento profondo, amaro e doloroso che in modo subdolo conduce tanti alla pazzia. Forse ci sarà chi mi comprenderà, chi capirà il mio pensiero e lo spiegherà meglio di quanto ora io, come tanti altri, non sia riuscito a fare. ■

Chi è

Tamara Chikunova

Tamara Chikunova vive a Tashkent, Uzbekistan. Suo figlio Dmitrij, condannato a morte

nel 1999, è stato fucilato nel 2000. Aveva 29 anni. Tamara non è stata avvertita dell'esecuzione e non ha potuto neppure salutarlo un'ultima volta. Da allora ha deciso di fondare l'associazione pubblica Madri Contro la Pena di Morte e la Tortura. "La pena di morte - sostiene Tamara - per la sua stessa essenza è generatrice di male. È la negazione del diritto e della possibilità di correggere un errore giudiziario. È un deficit di umanità nei fondamenti della società e dello Stato, porta in sé non soltanto l'errore ma viola il più alto diritto inalienabile di ogni uomo: il diritto alla vita". Grazie alla sua associazione, Tamara ha contribuito a salvare le vite di ben venti condannati, nonostante abbia dovuto affrontare sacrifici personali e superare duri ostacoli. In Uzbekistan, la pena di morte



è sottoposta al segreto di stato e i bracci della morte sono i luoghi dell'oblio assoluto: i familiari dei condannati non possono visitarli, non sono messi al corrente della loro esecuzione e dopo la morte non possono neanche venire a sapere il luogo della loro sepoltura. Si stima, per difetto, che ogni anno in Uzbekistan vengano uccisi dallo stato circa 200 detenuti. Tamara Chikunova ha ricevuto diversi riconoscimenti (fra questi, in Italia, i premi Donna dell'Anno e Colomba d'oro per la Pace) e candidature a premi di rilevanza anche mondiale.

Per una corretta informazione sull'HIV

Conoscere per prevenire

contributo da "Casa Shalom" struttura per malati di a.i.d.s.

■ Conoscere le caratteristiche del virus e le strategie di prevenzione costituisce un grande passo in ordine alla prevenzione personale e al rispetto per le persone accanto a noi.

promuovere la realizzazione della prova volontaria dell'Hiv-Elisa. Se, infatti, il virus viene identificato quasi subito dopo l'infezione, è possibile controllare la carica virale e limitare i danni, iniziando immediatamente il trattamento con gli antiretrovirali.

In assenza di trattamento, la carica virale, invece, aumenta e aggredisce l'organismo fino a disarmare il suo sistema di difesa: a questo punto si raggiunge la fase terminale, ovvero l'Aids (sindrome di immunodeficienza acquisita).

La trasmissione del virus

Il virus si trasmette attraverso relazioni sessuali, scambio di siringhe sporche nel caso del consumo di droghe intravenose, trasfusioni con sangue infetto e tra madre e figlio. In particolare in quest'ultimo caso la trasmissione può avvenire nella stessa gravidanza, nel parto o nell'allattamento. Ci sono esperienze che dimostrano che da una mamma Hiv positiva può nascere un bambino Hiv negativo e perfettamente sano.

Somministrando il trattamento antiretrovirale a partire dai primi tre mesi della gravidanza, prestando adeguata assistenza al momento

del parto ed evitando l'allattamento materno, si riesce a evitare la trasmissione del virus. Per questo è fondamentale che le donne incinte o desiderose di una gravidanza, si sottomettano a una prova di Hiv/Aids.

Se le tecniche di prevenzione non sono applicate l'indice di trasmissione del virus tra madre e figlio può arrivare al 40%. In Colombia, nell'ambito di un progetto finanziato dalla Commissione Europea e in cui sono state seguite queste procedure, l'indice di trasmissione tra madre e figlio è sceso allo 0,7%, dimostrando così che esistono le possibilità per evitare tale tipo di trasmissione.

La strategia di prevenzione contro l'Hiv/Aids non è limitata alla semplice distribuzione dei preservativi; una strategia multisettoriale prevede la formazione, educazione, promozione di un cambio di comportamento e l'emancipazione delle donne.

La lotta contro l'Hiv/Aids non va considerata come una sfida di etica o di morale, quanto piuttosto come una opzione per salvare vite umane, un obiettivo prioritario, rispetto alle ideologie. La strategia "ABC" (astinenza, fedeltà, preservativo) ha dimostrato di non essere in grado da sola di arrestare la diffusione dell'epidemia, per cui è necessario disegnare nuove strategie più adatte alle realtà locali.

Ricerca di risposta globale

La globalizzazione, l'abbattimento delle frontiere

nella comunicazione e i sogni di un futuro con migliore qualità della vita, aprono ampi spazi alle migrazioni e il tema della mobilità umana assume un'importanza sempre maggiore con riferimento all'Hiv/Aids.

Il rischio è ancora più evidente nel caso della tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale. Vista la condizione di quasi reclusione e spesso l'assenza di un permesso di soggiorno, la vittima del traffico è spesso sottoposta a ogni tipo di violenza e non ha accesso al sistema sanitario. Lo stesso vale per i migranti clandestini che non hanno accesso ai servizi di salute ed educazione e che per la condizione di invisibilità sul territorio sono spesso vittime di profittatori.

Considerate le proporzioni assunte da questo fenomeno è necessario ripensare le politiche di accoglienza in modo da tutelare sia chi emigra sia la comunità di destinazione.

In Italia sono in vigore disposizioni che prevedono l'accesso gratuito al test dell'Hiv per tutti i cittadini e gli stranieri, anche se privi del permesso di soggiorno.

Negli ultimi decenni l'Onu ha assunto un ruolo centrale perché il problema dell'Hiv/Aids sia presente in tutte le consultazioni e agende politiche con agganci al tema. Si è così arrivati all'approvazione di diversi documenti contenenti delle raccomandazioni per gli stati.

La Dichiarazione del Millennio, segue a pag. 16



Non esiste a tutt'oggi un vaccino o una cura che consenta di guarire dal virus dell'Hiv. Si tratta infatti di un virus mutante, che si riproduce in modo diverso in ogni individuo e per questo è difficile incontrare un sistema universale di risposta. Nonostante ciò, si può ottenere il prolungamento della vita di una persona infetta per un notevole numero di anni e con una qualità della vita stessa pressoché normale.

I farmaci antiretrovirali, introdotti nelle terapie dopo il 1995, servono a mantenere sotto controllo la carica virale, ovvero la quantità del virus presente nel corpo. Mantenendo tale quantità a un livello basso, si evita che il virus aggredisca in modo grave l'organismo e diminuiscono anche i rischi di trasmissione.

Per questo è importante



INSERTO SPECIALE PER I DETENUTI CON IL TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE DA STACCARE E CONSERVARE

Indulto**Ben venga ma niente applausi!****luci e ombre sul recente provvedimento legislativo**

■ Finalmente ci siamo: dopo diciassette anni di promesse mai mantenute e di speranze puntualmente deluse, l'indulto torna ad essere un concreto strumento di politica penitenziaria e non soltanto un oggetto di polemica elettorale. Era tempo.

Era tempo, perché lo stato di sovraffollamento delle carceri italiane aveva da anni superato la soglia della tollerabilità, quantomeno secondo i parametri di una società anche solo mediamente civile.

Era tempo, perché questa situazione produceva una quantità di sofferenza umana e sociale assolutamente inaccettabile per qualunque Stato che si voglia di diritto.

Era tempo, perché in tali condizioni risultava fortemente inibita ogni iniziativa volta al reinserimento sociale e al trattamento rieducativo del detenuto, così come previsto da tutta la normativa ordinaria e costituzionale del nostro paese.

Di fronte ad una situazione di questo genere, obiettivamente ai limiti dell'emergenza umanitaria, ogni considerazione ulteriore doveva senz'altro passare in secondo piano: l'indulto era una scelta obbligata e urgente, posposta sino ad oggi solo dal provincialismo strapaesano di buona parte della classe politica nostrana.

Detto ciò si può ora, a risultato acquisito, ricominciare a discutere criticamente di uno strumento che certamente non rappre-

senta un trionfo del diritto e che - altrettanto certamente - segnala il dissesto delle politiche penali dello Stato che sia costretto ad utilizzarlo.

Vorremmo, prima di ogni altra cosa, sgombrare il campo da un equivoco ricorrente: checché se ne dica l'indulto non rappresenta né può rappresentare un "provvedimento di clemenza".

La clemenza appartiene esclusivamente alla sfera dei sentimenti, dei valori religiosi e della morale privata: non ha e non deve avere nulla a che spartire con l'impersonalità che necessariamente presiede al corretto funzionamento del diritto. Trascurare questo punto significa avallare un'amministrazione della giustizia emotivamente ed affettivamente carica: fatta perciò di bontà, di benevolenza, di perdono e quant'altro. Ma allora - con pari legittimità e a seconda dei tempi - fatta anche di odio, di livore persecutorio e di vendetta.

Siamo sicuri che nessuno voglia auspicare una prospettiva del genere.

Ed in effetti, molto più prosaicamente, l'indulto costituisce una mera tecnica di gestione di una situazione di crisi, un utensile per contenere un'emergenza. Una tecnica e un utensile che manifestano tutti gli elementi di inevitabile iniquità che caratterizzano - nessuno lo sa meglio dei detenuti - ogni politica emergenziale.

Certo, sarebbe ingene-

roso e fuorviante paragonare l'indulto ai condoni fiscali o edilizi: troppo differenti le componenti di dolore, di afflizione e di avvilimento umano che stanno alla radice del primo rispetto ai secondi. E tuttavia gli effetti del primo e dei secondi si somigliano sotto due aspetti troppo importanti per non indurre alla riflessione.

Innanzitutto gli uni e gli altri creano cittadini - liberi o detenuti - di serie A e di serie B: chi ha terminato la pena prima dell'entrata in vigore dell'indulto viene penalizzato esattamente come chi ha pagato le tasse o costruito regolarmente.

In secondo luogo, cosa di gran lunga più importante, entrambe le fenomenologie tendono obiettivamente ad incoraggiare - da parte dei fruitori come da parte dei legislatori - una sorta di incuria culturale legata al concetto che tanto, in qualche modo, le cose alla fine si aggiustano.

Un paese civile non funziona così, facciamocene una ragione.

E gridiamola, per favore!

Naturalmente questo ci porta all'altro corno del dilemma: cosa è possibile fare per rendere superfluo un "male necessario" come quello di cui stiamo parlando? Crediamo che per poter provare a rispondere a questa domanda occorra, innanzitutto, fare un minimo di luce sulle cause profonde che stanno alla radice della situazione

segue a pag. 11/VII

AI LETTORI

■ Avvertiamo i lettori che la rubrica giuridico/legale che avevamo pensato di inserire come servizio, in questo numero viene sostituita dal presente inserto, da staccare e conservare.

L'inserto riporta il testo integrale della legge 241/2006 riguardante la concessione dell'indulto, nonché i riferimenti alle diverse normative in essa citate.

Si tratta di una scelta redazionale motivata dalla convinzione che sia utile, per la popolazione detenuta, poter visionare e consultare direttamente il contenuto del provvedimento in oggetto, piuttosto che fidarsi, come spesso accade, dei riassuntini televisivi o radiofonici. O, peggio, delle voci di corridoio.

Ci rendiamo naturalmente conto che una cosa è poter leggere un dispositivo giuridico, altra cosa è riuscirlo a comprendere: la lunghezza del testo non ci permette di provare già ora a chiarire qualche punto particolarmente oscuro, ma lo faremo senz'altro a partire dal prossimo numero. A questo proposito, inoltre, invitiamo tutti a contattarci per avere delucidazioni specifiche riguardo a qualunque dubbio interpretativo possa insorgere rispetto al testo della legge. ■





Scheda Diamo i numeri

Questa volta possiamo davvero parlare di scarcerazione di massa. Quali sono le reali cifre dell'indulto? Vediamo.

le cifre nazionali

Sino al 29 agosto 2006 - secondo i dati del Ministero della Giustizia - la legge 241/2006 ha condotto alla scarcerazione di **23.426** detenuti.

Disaggregando il dato troviamo che **18.500** persone erano effettivamente ristretti in carcere, mentre **5.000** erano invece soggetti a misure alternative alla detenzione o in regime di detenzione domiciliare. Tra gli *indultati* si contano inoltre **8.252** cittadini stranieri, **6.050** persone tossicodipendenti e più di **7.000** malati affetti da patologie croniche. Il maggior numero di dimissioni si è registrato in Lombardia (**3.261**), Campania (**2.754**) e Sicilia (**2.574**).

...e quelle di novara

Nell'Istituto di via Sforzesca l'indulto ha aperto le porte a **67** detenuti; a questi vanno aggiunte un'altra dozzina di persone, sottoposte a misure alternative o in detenzione domiciliare.

Tra i 67 detenuti scarcerati - secondo i dati forniti dalla Direzione - sono **27** quelli residenti tra Novara e provincia, **11** sono gli extracomunitari ed i restanti provengono da altre zone. Le scarcerazioni sono per la gran parte avvenute nei giorni immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge; l'ultimo detenuto beneficiario dell'indulto ha infatti lasciato il carcere il 22 agosto. Nel *super-carcere* di Novara, che ha una capienza regolamentare di **186** detenuti e che, prima dell'indulto aveva una presenza effettiva di **219** detenuti, dopo le scarcerazioni per indulto, si è *liberata* una intera sezione.

La legge 241 ha alleggerito di oltre un terzo la popolazione carceraria, che al 31 luglio ammontava a **60.710** individui. Era ora!

Indulto

Storia e politica considerazioni sul provvedimento

■ L'indulto è stato approvato. Una serie di fortunate combinazioni politiche lo ha reso finalmente possibile: l'esito delle elezioni e l'inseguimento di una maggioranza storicamente più sensibile della precedente alle tematiche sociali, lo specifico interesse di una parte dell'opposizione (segnatamente Forza Italia) ad un'iniziativa indultivo o amnistiale, la perdita di potere contrattuale e d'interdizione da parte delle forze da sempre contrarie al provvedimento (An e Lega), lo stato obiettivamente intollerabile delle condizioni di vita intramurarie causato dal sovraffollamento e così via.

Resta da capire come mai si sia dovuto attendere tanto - oltre diciassette anni dall'ultima legge analoga - per ottenere una misura che la realtà delle carceri reclamava a gran voce da anni. E resta da capire se gli ostacoli politici che sinora l'avevano impedita siano stati rimossi o solo occasionalmente aggirati. Crediamo non ci sia da essere ottimisti. Vediamo perché.

Gli istituti dell'amnistia e dell'indulto - nella Costituzione del 1948 - vengono disciplinati dall'art. 79, posto all'interno della seconda sezione del Titolo I della seconda parte della Carta, sezione dedicata al processo di formazione delle leggi.

L'articolo 79, così come uscì dalla Costituente, recitava come segue: "L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle

Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione".

Vale la pena di osservare come si tratti di un articolo palesemente "di salvaguardia" piuttosto che "di restrizione". L'Assemblea Costituente, in altre parole, stabilì di dover inserire nella Carta fondamentale gli istituti in questione senza peraltro sottoporli a particolari vincoli normativi quanto al processo della loro approvazione e promulgazione, essendo le Leggi di delegazione approvate a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

Questo testimonia a) che il Costituente attribuì all'amnistia e all'indulto - quali strumenti di politica penitenziaria e politico/sociale - un valore tale da ritenere di doverli appunto costituzionalizzare, sottraendoli così ai possibili colpi di mano abrogativi delle diverse maggioranze di governo; b) che considerò tali Istituti come mezzi ordinari dell'azione politico/amministrativa, normalmente facenti parte dell'agone politico e pertanto non bisognosi di particolari restrizioni rispetto alle modalità della loro formazione legislativa.

In effetti - dal 1948 al 1992 - l'amnistia e l'indulto furono utilizzati in questo senso, supplendo alle carenze della politica penitenziaria e funzionando di fatto quali valvole di sfogo del sistema giudiziario e carcerario, delle sue lentezze e della sua iperpenalità. Prova ne

sia che, nel periodo considerato, vennero regolarmente e stabilmente promulgati provvedimenti di amnistia e di indulto con cadenza grosso modo quadriennale, ossia entro ciascuna legislatura e a prescindere dal numero e dal colore dei governi che si producevano all'interno di ognuna di esse.

La situazione si trasformò radicalmente nel 1992, sull'onda dell'emergenza antimafia esplosa a partire dagli attentati culminati con la morte dei giudici Falcone e Borsellino. In tali circostanze si determinò, in effetti, una sorta di *union sacrée* trasversale ai diversi partiti politici e fortemente motivata - vuoi per convinzione, vuoi per calcolo elettoralistico - a procedere ad una decisa svolta repressiva che, tra le altre cose, condusse alla modifica costituzionale rappresentata dalla Legge Costituzionale n° 1 del 6 marzo 1992.

Questa Legge - approvata a tambur battente nonostante le difficoltà che la Costituzione dispone a difesa della propria stabilità (maggioranza qualificata, doppia lettura, possibilità di referendum, etc.) - cambiò radicalmente la lettera e lo spirito dell'art. 79 della Carta. Il nuovo testo, difatti, prevede che "L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede

segue a pag. 11/VII





Il dispositivo

Testo integrale

della legge n. 241 per la concessione dell'indulto in vigore dal 1/08/06

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.



2. L'indulto non si applica:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

- 1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
- 2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
- 3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
- 4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
- 5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
- 6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
- 7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
- 8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
- 9) 306 (banda armata);
- 10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);
- 11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
- 12) 422 (strage);

13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);

14) 600-bis (prostituzione minorile);

15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale;

16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;

17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

18) 601 (tratta di persone);

19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);

20) 609-bis (violenza sessuale);

21) 609-quater (atti sessuali con minorenni);

22) 609-quinquies (corruzione di minorenni);

23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);

24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;

25) 644 (usura);

26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;

c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;



Come si chiede?

Tramite istanza indirizzata al Giudice dell'Esecuzione, ossia alla Procura della Repubblica del Distretto di Corte d'Appello che per ultimo ci ha condannati.

Si presenta all'Ufficio Matricola se si è in carcere o in semilibertà, tramite raccomandata se si è in detenzione domiciliare, in affidamento etc.



SPECIALE INDULTO SPECIALE INDULTO SPECIALE INDULTO

d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;

e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.



A chi spetta?

A chiunque abbia commesso un reato entro il 02/05/2006: a meno che il reato commesso non sia tra quelli esclusi dal provvedimento.

3. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: **MASTELLA**

Lavori preparatori

Camera dei deputati (atto n. 525-bis):

Stralcio dell'art. 2 della proposta di legge presentata dall'on. Buemi l'8 maggio 2006, deliberato dall'assemblea il 18 luglio 2006. Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 luglio 2006 con pareri delle commissioni I e V. Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 19 luglio 2006. Esaminato in aula il 24, 25, 26 luglio 2006 ed approvato il 27 luglio 2006. Senato della Repubblica (atto n. 881): Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 luglio 2006 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 28 luglio 2006. Esaminato in aula ed approvato il 29 luglio 2006.

Note al testo di legge

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla pro-

mulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'art. 151 del codice penale:

Art. 151 (Amnistia). - L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie. Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa. L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, né ai delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

Si riporta il testo degli articoli 73, 74 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.):

Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1). - 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'art. 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. **1-bis.** Con le medesime



pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se



**SPECIALE INDULTO SPECIALE INDULTO SPECIALE INDULTO**

superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. **2.** Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. **2-bis.** Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'art. 14. **3.** Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. **4.** Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'art. 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'art. 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. **5.** Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000. **5-bis.** Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previ-

ste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'art. 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte. **6.** Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. **7.** Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

**Quali sono i reati esclusi?**

...sono troppi per citarli tutti: leggiamoci l'articolo due della Legge...

Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1,

e 38, comma 2). - **1.** Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. **2.** Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. **3.** La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. **4.** Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal

Spazio libero**L'Ufficio Esecuzione Penale Esterna risponde**

■ In questo spazio il servizio sociale penitenziario invita coloro che amano il *rischio* a porre quesiti, suggerimenti ed opinioni. Assicuriamo risposte concrete ed esaurienti.

Non promettiamo miracoli, ma ce la metteremo tutta per trovare insieme un *senso* all'esecuzione della pena. Aspettiamo interlocutori interessati; non solo quelli che vivono il problema in prima persona, ma anche chi non conosce il pianeta carcere e ne è incuriosito. ■

Cos'è lo U.E.P.E

Provvede ad eseguire, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei condannati e degli internati. Agevola il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive. Inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, presta opera di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario.



**SPECIALE INDULTO SPECIALE INDULTO SPECIALE INDULTO****E se ho un reato escluso dall'indulto e un altro no?**

L'indulto si applica nella misura possibile a quello non escluso dal provvedimento. Nel cumulo il reato non ammesso a fruire dell'indulto viene considerato scontato per primo.

comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. **5.** La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80. **6.** Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. **7.** Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. **8.** Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 80 (Aggravanti specifiche) (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 18, comma 1). - **1.** Le pene previste per i delitti di cui all'art. 73 sono aumentate da un terzo alla metà; *a)* nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore; *b)* nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del codice penale; *c)* per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; *d)* se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata; *e)* se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva; *f)* se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente; *g)* se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti. **2.** Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1. **3.** Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi. **4.** Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice penale.

Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15:

Art. 1. - Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:

Art. 7. - 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. **2.** Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205:

Art. 3 (Circostanza aggravante). - **1.** Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà. **2.** Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

**Quando e perchè viene revocato?**

Entro cinque anni dalla concessione, se si viene condannati ad almeno due anni di reclusione per un reato non colposo...



**SPECIALE INDULTO SPECIALE INDULTO SPECIALE INDULTO****Ben venga... continua da pag. 5**

di crisi strutturale che – da sempre – affligge la realtà penitenziaria del nostro paese. La prima e la più rilevante delle quali, a nostro giudizio, consiste nella radicata e diffusa opinione secondo cui il carcere debba costituire la normale e fisiologica sanzione da irrogare a fronte di ogni e qualsiasi forma di devianza e illegalità.

Non è così: occorre comprendere che la detenzione rappresenta una punizione estrema, consistente nella privazione della libertà. Vale a dire – in dottrina e in letteratura – nella soppressione del bene supremo che specifica la nozione di cittadino, differenziandola da quella di mero appartenente a un aggregato umano.

Un atto di tale gravità e di tale violenza – di conseguenza – non può e non deve essere ap-

plicato se non a fronte di comportamenti ed eventi parimenti gravi e violenti: non può e non deve costituire la prima e l'ultima risposta a qualsivoglia inottemperanza ai codici.

Parliamoci chiaro: se si vuole che la realtà penitenziaria passi da uno stato di patologia cronica a una condizione minimamente fisiologica bisogna avere il coraggio di dire che occorre smettere di carcerare chi decide di drogarsi; che occorre smettere di carcerare chi vende cassette o cd masterizzati; che occorre smettere di carcerare chi ruba una bicicletta o una scatola di tonno; che occorre smettere di carcerare chi commette un'irregolarità fiscale o contributiva; che occorre smettere di carcerare il piccolo truffatore o l'immigrato irregolare che si arrangia per mettere insieme il pranzo con la cena.

Bisogna avere il coraggio di dire – in una parola – che la galera deve essere l'*ultima ratio* del controllo sociale: quella che si è costretti a mettere in campo davanti a comportamenti che davvero non possano venire sanzionati altrimenti e che impongano, per la loro gravità, la separazione dalla società di chi se ne sia reso attore.

In tutti gli altri casi – che sono la maggioranza – altre e ben altrimenti articolate sono le forme retributive e sanzionatorie che la collettività può permettersi di implementare: dal risarcimento pecuniario al lavoro obbligato, dalle misure di sicurezza al servizio sociale e via enumerando. Il tutto con evidenti vantaggi tanto sul piano della vivibilità e funzionalità rieducativa degli istituti penitenziari quanto su quello più praticamente economico.

Non si tratta di un punto di vista particolarmente rivoluzionario: da oltre vent'anni ogni dibattito sulla riforma della giustizia e del codice penale si incentra sulla inevitabile e decisa depenalizzazione che ne deve costituire il presupposto primo: con buona pace di chi vorrebbe fare anche dell'immigrazione clandestina una valida ragione per imprigionare gli odierni e disgraziati emuli dei nostri nonni.

È questa la strada maestra da intraprendere, senza ipocrisie e piccoli cabotaggi elettoralistici.

L'alternativa – va detto a voce alta – è quella di continuare a fibrillare schizofrenicamente tra applausi perdonisti e applausi forcaioli: a seconda del momento o della specifica emergenza del caso.

Francamente vorremmo farne a meno.

Francesco Pagani Cesa

Speciale indulto

l'amnistia e l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge".

La prima e fondamentale conseguenza della legge in esame è naturalmente quella di rendere *de lege consociativo* e *de facto* quasi impossibile il processo di formazione di un qualsiasi provvedimento di amnistia o di indulto, come peraltro si evince empiricamente dall'assenza di simili provvedimenti nell'intero quindicennio di vigenza della legge in

medesima. La circostanza di dover trovare un accordo tra maggioranza ed opposizione su temi naturalmente impopolari come quelli in questione, in effetti, sottrae ogni realistica praticabilità alla cosa, trasformando l'art. 79 della Costituzione in una classica legge manifesto ossia in una norma per principio priva della necessaria copertura: nel caso presente priva della necessaria copertura politica. Il tutto, nella situazione italiana viene reso se possibile più vero dalla frammentazione del sistema politico, dalla frequenza delle scadenze elettorali e dalle recenti modifiche in senso proporzionale della stessa legge elettorale, tali da rendere ulteriormente più faticoso ogni processo di contrattazione e di mediazione politica.

Una seconda e altrettanto evidente conseguenza della legge costituzionale n° 1 del 6 marzo 1992 consiste nell'aver sot-

tratto alla lotta politico/parlamentare un tema che viceversa – da sempre e ovunque, all'interno della tradizione politica liberaldemocratica – ne costituisce parte integrante. In effetti la politica della giustizia – al pari di quella economica, sanitaria, fiscale etc, e a differenza di quella costituzionale inerente le regole del gioco o di quella internazionale inerente la sopravvivenza dello stato – costituisce proprio uno dei temi qualificanti su cui si distinguono e debbono distinguersi i diversi schieramenti politici e dunque i governi dalle opposizioni. Ora, il fatto di aver reso "protetto" e quindi consociativo un aspetto importante della politica penitenziaria rappresenta obiettivamente uno stravolgimento della fisiologica dialettica tra maggioranza e minoranza così come viene concepita da tutta la politologia occidentale.

La terza ed ultima conseguenza che forse vale la pena di considerare riguarda l'indebolimento dell'azione statutale che la legge in esame implica sul piano del governo delle insor-

Storia politica... continua da pag. 6

genze sociali. Privare il governo di uno strumento come quello dell'amnistia o dell'indulto significa, in effetti, togliergli di mano uno dei più classici mezzi di gestione del conflitto in situazioni di crisi. E' forse opportuno chiedersi cosa sarebbe successo se Togliatti non avesse potuto procedere all'amnistia nei confronti dei fascisti, ovvero se in Sudafrica, in Spagna o in Grecia la transizione non fosse stata accompagnata da provvedimenti amnistiali. E gli esempi possibili non riguardano solo insorgenze politiche.

Infine ci sono le conseguenze sul piano della vivibilità interna al sistema penitenziario. Ma le conosciamo, non è vero?

Per concludere: è andata bene ma non c'è da farsi illusioni per il futuro. In assenza di una modifica costituzionale che restituisca alle maggioranze di governo la possibilità di approvare autonomamente i provvedimenti di amnistia e di indulto, questi rimarranno di difficilissima e solo occasionale attuabilità. Pensiamoci.

Francesco Pagani Cesa





SPECIALE INDULTO SPECIALE INDULTO SPECIALE INDULTO

/ gipeto /

La **Cooperativa Sociale Gipeto** inserisce soggetti svantaggiati attuando servizi di pulizia per privati ed enti pubblici. Organizza corsi di tassidermia.



sede: via Giulietti, 10
28100 Novara
tel./fax **0321 39 90 37**
cell. **3 47 85 08 709**
www.gipeto.net
cooperativagipeto@gipeto.net

/ la luna dal pozzo /

L'**associazione di volontariato La luna dal pozzo**, si interessa del reinserimento sociale dei detenuti e degli ex-detenuti per la provincia di Novara.



sede: via Ranzoni, 1
28100 Novara
tel. **0321 18 55 904**
cell. **329 73 10 126**
www.lalunadalpozzo.org
info@lalunadalpozzo.org

/ abacashì /

L'**Associazione Abacashì** lavora nel campo dell'educazione allo sviluppo sostenibile e un consumo responsabile.



sede: Via S. Gaudenzio, 11
28100 Novara
tel. **0321 39 23 75**

www.abacashi.it
cultura@abacashi.it

/ multidea /

La **Cooperativa Sociale Multidea** si occupa di formazione, grafica, informatica, trasporti, aree verdi inserendo i detenuti nel mondo del lavoro.



sede: via Ranzoni, 1
28100 Novara
tel. **0321 18 55 904**
cell. **329 73 10 126**
www.multidea.org
info@multidea.org

/ caritas italiana /

La **Caritas Italiana** è l'organismo pastorale della CEI che tende a far crescere nelle persone il senso della solidarietà a favore degli svantaggiati.



sede: via S. Gaudenzio, 11
28100 Novara
tel. **0321 62 77 54**
0321 628274 - 0321 403250
fax **0321 62 82 74**
www.caritasitaliana.it

/ comunità di sant'egidio /

La **Comunità di Sant'Egidio** è un movimento impegnato nella comunicazione del Vangelo e nella carità. Raccoglie 50.000 persone di 70 paesi diversi.



sede: vicolo Ognissanti, 2
28100 Novara
tel. **0321 33 0387**
0321 68 07 53
www.santegidio.org
info@santegidio.org

/ larosa sgomberi /

La ditta **Larosa sgomberi** effettua servizi di sgombero, trasporto e manutenzione aree verdi offrendo lavoro a detenuti ed ex-detenuti.



sede: via d'Enricis, 38/a
28100 Novara
cell. **346 53 12 343**
346 30 63 640

/ giornate per l'ambiente /

Il D.A.P., la Direzione e l'Ufficio Educatori della Casa circondariale di Novara, la Magistratura di Sorveglianza, l'U.E.P.E., il Comune, la Provincia e l'A.S.S.A. S.p.a. hanno contribuito alla realizzazione di un progetto volto al recupero del patrimonio ambientale che comprende l'iniziativa denominata: **Giornate per l'ambiente** con la partecipazione di numerosi detenuti impegnati nella riqualificazione di vari angoli della città. Un particolare significato rivestono gli interventi, tutt'ora in corso, all'interno di Villa Segù, una struttura che ospita ragazzi con difficoltà fisiche o psichiche.



Intervista

Ma l'indulto non basta

parliamo con **Monica Cali, Magistrato di Sorveglianza di Novara**

■ "È difficile dare un'opinione in poche parole sull'indulto. Di certo c'è che si tratta di una misura d'emergenza, che se mette un argine nell'immediato al sovraffollamento, non risolve i problemi del sistema carcerario italiano".

È un giudizio in chiaro-scuro quello che la responsabile dell'ufficio del magistrato di sorveglianza di Novara Monica Cali dà dell'indulto, il provvedimento emanato lo scorso agosto.

"In passato atti di clemenza come questo erano concessi regolarmente, addirittura ogni 3 o 4 anni. Ma la realtà trattamentaria era differente: non erano contemplate misure alternative. Oggi, invece, non è più così e indulto o amnistia non sono più l'unica opzione al carcere".

L'indulto, dunque, è il segnale di come in alcuni punti il sistema non funzioni bene.

"Per certi versi è così. L'indulto ha messo a nudo alcuni problemi che vanno affrontati. Ma il discorso riguarda un livello più profondo. Innanzitutto, quello della funzione del carcere, che deve essere per prima cosa riabilitativa. E allora serve investire su un nuovo modello di carcere, dando spazio a quelle figure che possono aiutare i detenuti ad essere reinseriti nella società".

Cosa che l'indulto non fa. Qualcuno cita statistiche secondo le quali la percentuale di reci-

diva è molto più alta tra coloro che sono usciti per l'indulto.

"Sul Novarese è ancora presto per avere delle statistiche affidabili, ma certo c'è da mettere in luce un elemento: è l'indulto stesso ad essere ingiusto. Perché ne beneficiano solo alcuni: chi ha già scontato la sua pena e chi è stato arrestato dopo il maggio di quest'anno ne è escluso. Credo, poi, che fare semplicemente uscire i detenuti non risolverà il problema del sovraffollamento, che a breve si ripresenterà, e sicuramente non li aiuterà a reinserirsi. È come se un ospedale, siccome ha bisogno di letti, dimettesse i pazienti senza avergli dato le cure sufficienti".

Impegno per il reinserimento, quindi, è la parola d'ordine per quanto riguarda il pianeta carcere?

"Esatto. E paradossalmente l'indulto interrompe anche i processi virtuosi che si sono già avviati, senza permettere che vengano portati a termine. Esempi positivi come questi sono molti in Italia. A Novara e Verbania, ad esempio siamo stati i primi nel progetto pilota di recupero ambientale. Una forma di impegno e di lavoro per il pubblico che va nella direzione di dare un senso al tempo passato in carcere".

Un progetto fortemente voluto proprio dal suo ufficio...

"Nella prospettiva di un futuro reinserimento nella società il lavoro è fonda-

mentale. A Novara i detenuti collaborano con l'Assa (*la municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti e dello spazzamento delle strade ndr.*), per la pulizia di aree verdi e parchi. È un'esperienza che non posso che giudicare come positiva, ma serve fare un passo in più. Adesso è gestita nella logica del premio. Per il domani auspico che un sistema di questo tipo possa essere la normalità del carcere".

Dottoressa, lo scenario che emerge è quello dell'indulto come soluzione che lascia aperte molte questioni. Eppure è stato appoggiato da una maggioranza trasversale e richiesto addirittura da Papa Giovanni Paolo II durante la sua visita al Parlamento italiano.

"Attenzione, il Papa non ha mai parlato di indulto e nemmeno di amnistia. Non ha parlato di soluzioni tecniche specifiche: sarebbe stata un'indebita ingerenza nelle questioni italiane. Quello che ha fatto è stato molto di più: non solo ha chiesto un gesto di clemenza, ma anche un gesto di attenzione per il mondo delle carceri. Attenzione che significa sconto di pena, ma anche un cambio di mentalità di tutti: dai magistrati al legislatore alla gente comune. In questo ho trovato molto bello e significativo il suo discorso al Giubileo delle carceri. Lì il Papa ci ha ricordato che il tempo del carcere, un tempo di sofferenza senza dubbio, è però un tempo di Dio: un tempo

che è dato all'uomo e che quindi va vissuto come un tesoro. E per aiutare in questo serve proprio che sia sempre di più luogo che prepara al reinserimento".

Lei parla di cambio di mentalità, anche da parte della gente comune. Qual è la strada da seguire in questo senso?

"Serve per prima cosa cambiare la concezione per la quale il carcere è un universo distaccato dal mondo reale. Una specie di male metafisico di cui è possibile dimenticarsi. Non deve più bastare un indulto per archiviare i problemi del carcere, serve, al contrario, saper scommettere sulla possibilità che i detenuti tornino ad essere una risorsa per la società. E serve che la società abbia il coraggio di accettare questa scommessa". ■

Andrea Gilardoni

Mastella: recidiva fisiologica

"Dopo l'indulto tra i detenuti rilasciati solo il 3,5% è tornato in carcere". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Clemente Mastella, nel corso della trasmissione "Temporale", condotta da Pierluigi Diaco su Canale Italia e sul Canale 883 di Sky. "L'indulto - ha aggiunto - non ha quella responsabilità che tutti gli addebitano. Sembra che sia colpa dell'indulto tutto quello che accade in Italia".

perché migranti

Storicamente paese di emigranti, l'Italia è diventata e sempre più sta diventando meta di immigrazione di massa: con tutte le problematiche - ma anche le opportunità - che comporta una realtà fatta di disagio e sofferenza ma anche di vitalità e speranza.

Un fenomeno di questa rilevanza può essere studiato e in qualche misura governato: di certo non può venire ignorato o, peggio, esorcizzato.

Pertanto la rubrica "Migranti" costituirà un "appuntamento" stabile della Gazza.

Nelle nostre intenzioni la rubrica dovrebbe diventare una sorta di contenitore di informazioni utili, storie di vita e racconti, incentrati sul complesso e difficile mondo dell'immigrazione.

Siamo in effetti convinti che la conoscenza dell'altro, la comprensione delle sue ragioni, la solidarietà con i suoi diritti costituisca una risorsa per tutti: per i migranti come per gli Italiani.

Fare interagire esperienze e vissuti diversi allo scopo di promuovere un percorso di mutuo riconoscimento solidale e di arricchimento culturale reciproco: questo è l'obiettivo che ci proponiamo di raggiungere.

Invitiamo tutti gli amici stranieri ad aiutarci, scrivendoci o contattandoci in qualsiasi modo.

Quella che segue è la testimonianza di un detenuto rumeno amico della Gazza. Descrive la realtà che - "normalmente" - si trova a dover vivere un migrante qualora venga carcerato per qualsiasi motivo.

Contributo

Sigaretta e dentifricio è sempre la stessa storia

■ I dati recenti parlano di circa 60 mila detenuti nelle carceri italiane, una popolazione che tende a crescere. Ma chi sono le persone che popolano queste strutture che da molti di noi vengono viste soltanto di passaggio, e che spesso attirano il nostro sguardo soltanto per i muri alti che le circondano?

Metà sono emigrati irregolari che si sono macchiati in gran numero di reati di microcriminalità. Si tratta pertanto di persone che, non riuscendo a regolarizzare la loro posizione sul territorio, cadono spesso nella vasta rete della criminalità, venendo usati come manovalanza a poco prezzo. Costoro, una volta arrestati, cadono di fatto in una sorta di dimenticatoio: senza parenti, senza legami, e senza colloqui in carcere, si trovano a vivere una situazione di grande disagio. E difatti, ammassate nei grandi celloni, si vedono quasi sempre persone che non hanno nulla, che non riescono a comunicare nemmeno con il personale del carcere, viste le difficoltà di lingua, di religione, e di cultura. Per riuscire a fumare una sigaretta, o cambiare la maglietta, devono elemosinare tra gli altri detenuti più fortunati di loro, vivendo una situazione di continua umiliazione.

Lo spazzolino e il dentifricio diventano, per queste persone, un lusso irraggiungibile, visto che il carcere non fornisce che una sapo-netta e un rotolo di carta igienica. Così anche l'igiene personale gli viene negata.

In questa situazione i carcerati stessi alzano una barriera fra i più fortunati e i meno fortunati: i detenuti guardano bene chi prendere in cella e se per caso gli agenti ti inseriscono in una cella di gente che riesce a farsi la spesa e avere il necessario per una vita più decente ti vedrai costretto, dopo poco tempo, a farti da parte e a scegliere da solo le celle degli emarginati. Perché è vero che puoi accettare l'aiuto all'inizio, ma dopo un po' devi capire che nessuno è obbligato a spendere soldi per te! E così il carcere, che dovrebbe essere un luogo di reinserimento, di educazione del carcerato diventa un mondo che coltiva l'odio e l'emarginazione, un laboratorio che fa nascere nei piccoli delinquenti aspirazioni di reati maggiori che - nel loro ragionamento - gli permetteranno di avere più soldi e più rispetto in un eventuale rientro nel carcere!

E come nel mondo libero, anche qua i ricchi stanno insieme ai ricchi, e i poveri stanno con i poveri. ■

Scuola di italiano

L. MASSIGNON


CORSI GRATUITI

di italiano **per tutti** i cittadini stranieri

per info: Comunità di Sant'Egidio

C.so Cavallotti, 15 - Novara

lunedì e giovedì ore 19.00 - 21.00





Cose utili

Vivere e lavorare

rubrica di sopravvivenza quotidiana

CASA e LAVORO

■ La recente concessione di un provvedimento indultivo di ampio respiro – attraverso la promulgazione della Legge n° 241 del 31 luglio 2006 – ha certamente consentito di *normalizzare* una situazione penitenziaria che il sovraffollamento aveva da tempo reso patologica e obiettivamente in contrasto con gli standard minimi di vivibilità intramuraria consoni ad un paese civile.

La funzionalità dell'indulto, tuttavia, non si è limitata al *crisis management* di una emergenza sociale e umanitaria: un salutare e positivo effetto collaterale della legge è in effetti consistito nella visibilizzazione delle drammatiche difficoltà di reinserimento abitativo e lavorativo che troppo spesso attendono chi si trova ad avere scontato la propria pena.

Parliamo semplicemente di visibilizzazione perché riteniamo importante chiarire come tali difficoltà – peraltro talvolta esasperate e spettacolarizzate oltremisura a livello mediatico – non costituiscono affatto una conseguenza dell'indulto in quanto tale: le stesse persone che si sono ritrovate "in mezzo alla strada" a causa del provvedimento in questione avrebbero subito il medesimo destino al termine della loro condanna. Vale a dire nel giro di pochi mesi o di pochissimi anni.

Certo, si sarebbe trattato di un processo più molecolare e meno *disturbante* per la coscienza civile: ma non perciò meno doloroso per i

protagonisti. Non meno doloroso e, purtroppo, decisamente più oscuro e misconosciuto.

Sotto questo profilo, di conseguenza, la legge 241 rappresenta un'occasione da non perdere per mettere in agenda – a tutti i livelli istituzionali ed extraistituzionali, ed in modo per quanto possibile non congiunturale – l'esigenza di affrontare il tema del reinserimento sociale dei detenuti e degli ex detenuti.

Per parte nostra abbiamo cominciato a muoverci. Come?

Innanzitutto attraverso il giornale, naturalmente: a partire dal prossimo numero **Casa e Lavoro** costituirà una rubrica stabile della Gazzetta, finalizzata a mettere in comunicazione l'offerta e la domanda di abitazioni e di impiego secondo parametri accessibili al detenuto.

Si è inoltre recentissimamente costituita, a Novara, la Cooperativa sociale **Multidea**, prima esperienza cooperativa nata dall'iniziativa diretta di persone in esecuzione penale esterna.

Il **progetto Multidea** si propone di favorire il reinserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati principalmente aventi problemi di giustizia (detenuti, detenuti in esecuzione penale esterna, ex detenuti), attraverso la cooperazione quale forma solidale di partecipazione collettiva. La cooperativa sociale Multidea offre ai soci-lavoratori che si trovino in queste condizioni la possibilità di mettere a frutto le

proprie competenze professionali al servizio delle varie esigenze formative e di servizi presenti sul territorio.

La metodologia sia di progettazione che di erogazione delle attività è essenzialmente di tipo diretto e partecipativo. L'obiettivo, infatti, è di offrire - inizialmente ad un piccolo gruppo di soci lavoratori - la possibilità di implementare le proprie competenze per ottenere tanto una personale sicurezza sotto il profilo dell'impiego quanto l'opportunità di fungere da vettore propulsivo ed agevolare le finalità descritte nei confronti di altri soggetti in analoghe condizioni di svantaggio.

I servizi offerti dalla cooperativa coprono vari campi di intervento, in particolare:

- attività formativa, mediante la programmazione e l'erogazione di corsi di: alfabetizzazione e corsi avanzati di informatica; introduzione all'uso del computer per lavoratori stranieri; grafica, pre-stampa, trattamento delle immagini, desktop publishing, cad; web design, costruzione ed animazione siti web; corsi aziendali (preparazione del personale di PMI all'uso di base ed intermedio del computer; sicurezza del lavoro (D.Lgs 626/94 e s.m.i.); normativa sulla privacy (D.lgs. 196/03); sostegno scolastico per studenti medi, superiori ed universitari in materie umanistiche e scientifiche.

- servizi e consulenze informatiche in systeming administration e networking.

- progettazione e realiz-

zazione grafica di siti web, materiale pubblicitario e modulistica varia con stampa digitale in proprio e tipografica conto terzi.

- attività di sgombero, smaltimento e piccolo trasporto.

- attività di impianto e manutenzione di aree verdi (piantumazione, potatura, taglio e manutenzione ordinaria, impianti di irrigazione).

Sempre recentemente - e sempre a Novara - si è data forma giuridica l'associazione culturale **La luna dal pozzo**, anch'essa finalizzata, con le modalità proprie ad un'organizzazione di volontariato, alla valorizzazione e all'implementazione delle possibilità culturali e sociali di ridurre quella separatezza tra carcere e società che rappresenta una delle cause primarie della situazione di obiettivo svantaggio che accompagna i detenuti ben oltre la fine della condanna.

Insomma, qualcosa si sta muovendo: a noi tutti il compito di aiutare questo movimento. ■



**Eccoci... continua da pag. 2**

delle condizioni di vita interne. Ma anche un veicolo di dibattito e scambio di

della spettacolarizzazione della devianza e del rapporto tra sicurezza reale e percepita.



idee sulle più generali teorie del diritto, della penalità, del controllo sociale e del rapporto carcere/società: dalla pena di morte alla depenalizzazione, dalla questione dell'ergastolo alle difficoltà che incontra l'applicazione delle misure alternative, dalla questione della multietnicità intra ed extramuraria al problema dei media,

Saremo contenti, infine, se il giornale saprà evitare di confinarsi nella esclusiva dimensione del carcere e delle sue problematiche specifiche, seppure per noi fondamentali.

A questo scopo daremo senz'altro voce a una pluralità di interventi e di contributi di natura politica e culturale, artistica e – perché

no? – legata al semplice in-trattenimento. Dopotutto, nessuno meglio di noi può sapere che i detenuti – oltre che tali – sono anche donne e uomini normali e normalmente ricchi di interessi e di curiosità: dipendenti ma anche indipendenti dalla particolarità della loro momentanea condizione.

Fin qui, dunque, i fini che cercheremo di raggiungere. Con quali mezzi?

Beh, è quasi superfluo sottolineare che la prima e più importante risorsa di cui possiamo disporre siamo evidentemente noi stessi. Ossia un gruppo di persone detenute, ex detenute, semilibere o libere: diversissime tra loro quanto a storia personale, formazione culturale, nazionalità e convinzioni politiche o religiose.

Accomunate però – e ci pare importante – dalla possibilità di parlare del carcere e della detenzione per esperienza diretta e non per sentito dire.

Si tratta di un gruppo aperto, ci teniamo a chiarirlo subito. Aperto al contributo di chiunque – associazioni o singoli, esperti o semplici cittadini reclusi e non, figure

istituzionali o extraistituzionali – voglia camminare con noi ed aiutarci a raggiungere gli obiettivi che spiegano e giustificano l'esistenza di questo foglio.

Fortunatamente molti amici lo stanno già facendo, come appare anche dai contenuti di questo primo numero: siamo fermamente convinti che proprio dalla frequenza e dall'intensità di questi diversi apporti dipenderà, in grandissima parte, la riuscita o il fallimento del **progetto Gazza ladra**.

Va da sé, *last but not least*, che un'importanza primaria riveste e rivestirà sempre – nel garantire un'accettabile qualità del giornale – la solidità del rapporto e della collaborazione tra redazione esterna e redazione interna. Sappiamo perfettamente quanto sia difficile lavorare in una realtà coatta: ma sappiamo anche quanto sia fondamentale – per un giornale come il nostro – il concorso attivo e continuativo di chi il carcere lo vive nel presente e quotidianamente sulla propria pelle.

Bene, non ci resta che iniziare: **la Gazza ladra prova a volare**.

Aids... continua da pag. 4

adottata dall'Assemblea generale dell'Onu nel 2000, contiene una meta specifica relativa all'Hiv/Aids, la n.6: essa mira ad arrestare il diffondersi dell'Hiv/Aids entro il 2015. La Dichiarazione della sessione speciale sull'Aids, nel 2001, ha proposto mete e sistemi di monitoraggio per valutare i progressi compiuti dagli stati.

Nel 2003, governi africani, organismi multilaterali e bilaterali, Ong e settore privato hanno raggiunto il consenso su 3 principi fondamentali applicabili a tutte le parti interessate a livello nazionale: adozione di un quadro di azione sull'Hiv/Aids come base per il lavoro di tutti gli attori sociali; unica autorità nazionale di coordinamento, con un mandato multi-settoriale; un solo sistema di vigilanza e valutazione a livello nazionale.

Il 1° dicembre del 2003, Oms e Unaid presentarono un rapporto in cui si dimostrava la possibilità di fornire il trattamento con gli antiretrovirali a 3 milioni di persone entro l'anno 2005, nell'ottica di promuovere l'accesso uni-

versale ai farmaci e trasformare l'Hiv in malattia cronica e non letale.

Nel maggio 2004, nell'Assemblea dell'Oms, 192 paesi assunsero l'impegno, denominato "3 by5", di garantire l'accesso al trattamento con gli antiretrovirali a 3 milioni di persone entro il 2005, attraverso l'utilizzazione di 5 strategie specifiche.

Nel rapporto sull'iniziativa di giugno 2005, si descrive un notevole incremento, a livello mondiale, nell'accesso al trattamento, anche se sono necessari ulteriori sforzi per il raggiungimento dell'obiettivo previsto, che è stato mancato. La meta si basava sul presupposto di ciò che si poteva raggiungere se governi, paesi donanti e organismi internazionali avessero avuto pieno successo nell'aumentare la volontà politica, nel mobilitare le risorse e costruire sistemi e infrastrutture di salute.

don Dino Campiotti
Casa alloggio Shalom